

Codice A15060

D.D. 20 aprile 2015, n. 253

Mobilità in deroga - Addendum del 13/2/2015 all'Accordo Quadro regionale del 12/9/2014 - Autorizzazione alla liquidazione dell'indennità da parte dell'INPS per una domanda con decorrenza tra il 4 e il 31/8/2014 a cui si applicano le deroghe previste dall'art. 6, co. 3 del D.I. n. 83473 dell'1/8/2014 - Elenco n. 14-A-2014.

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- Il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all’articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga;
- l’Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012 relativo all’annualità 2013 e la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell’Accordo Quadro, stabilendo che la domanda di mobilità in deroga va presentata all’Agenzia INPS territorialmente competente, che istruisce la pratica e trasmette l’esito dell’istruttoria alla Regione per la sua approvazione o reiezione, e che la relativa indennità può essere concessa a soggetti del tutto privi, all’atto del licenziamento, di sostegno al reddito (lettera B), o a lavoratori che hanno avuto accesso ad una forma di sostegno al reddito (mobilità ordinaria, ASpI, Mini ASpI, e simili), al termine di detta fruizione, qualora non abbiano ancora interamente maturato i requisiti pensionistici e manchi meno di un anno al loro completamento (lettera A), o provengano da aziende in cessazione di attività o sottoposte a procedure concorsuali (lettera C), stabilendo distinti limiti di durata in base alla casistica di appartenenza;
- l’accordo di proroga fino al 31 marzo 2014 delle modalità generali di gestione previste nell’Accordo Quadro 2013 sopra citato, sottoscritto il 17 dicembre 2013, nelle more dell’approvazione del Decreto Interministeriale previsto dal Decreto Legge n. 54/2013, e approvato per presa d’atto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014, con cui, accertata la copertura finanziaria dell’intervento, si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per il primo trimestre 2014;
- la proroga alle modalità gestionali 2013 disposta, sempre nelle more dell’approvazione del Decreto Interministeriale di cui sopra, fino al 30 giugno 2014, con l’intesa del 27 marzo 2014, a seguito della Nota del Ministero del Lavoro n. 43332 del 16 dicembre 2013, con cui si invitavano le Regioni e le Province Autonome a provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitate nel tempo e, comunque, non superiori a 6 mesi;

- l’ulteriore proroga alle modalità gestionali 2013 fino al 31 agosto disposta con l’intesa del 30 giugno 2014, in relazione alla Nota del Ministero del Lavoro n. 24020 del 26 giugno 2014, che stabiliva, per quanto riguarda la mobilità in deroga, che le eventuali proroghe di concessioni non potevano superare i limiti massimi di fruizione previsti dallo schema di Decreto Interministeriale in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari, vale a dire 5 o 7 mesi, a seconda della durata del trattamento già fruito;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 34-153 del 21 luglio 2014, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire le domande di mobilità in deroga con decorrenza dal 1° aprile al 31 agosto 2014, a seguito delle due proroghe sopra citate, prendendo atto delle intese sottoscritte il 27 marzo e il 30 giugno 2014;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, applicabili, nel caso della mobilità in deroga, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, e in cui si ribadiscono i limiti di durata del trattamento di mobilità sopra richiamati in caso di proroghe di concessioni precedenti, e si forniscono delle indicazioni generali sulle modalità di presentazione e di gestione delle domande, stabilendo all’articolo 6, comma 3 la possibilità per le Regioni di derogare ai nuovi criteri previsti entro il limite del 5% delle risorse attribuite, fino e non oltre il 31 dicembre 2014, ma solo per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’11 settembre 2014, conseguente alla discussione sorta con il Coordinamento delle Regioni sulle modalità di applicazione delle nuove regole gestionali, in cui, in sostanza, si ribadiscono le indicazioni presenti nel Decreto;
- l’Accordo Quadro regionale sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 12 settembre 2014, con cui si recepiscono i nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014 e si definisce l’applicazione delle deroghe sui trattamenti di CIG in deroga consentite dall’articolo 6, comma 3 prima citato, precisando unicamente, nel caso della mobilità in deroga, che “... *si ritiene di mantenere per l’anno 2014 le casistiche e le modalità gestionali previste dalla Circolare congiunta del 1° febbraio 2013, applicando i limiti massimi di durata del trattamento stabiliti dal Decreto Interministeriale*”, non essendo ben definita al momento l’applicazione dei nuovi criteri;
- l’Errata Corrige al testo del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 diffusa in data 30 ottobre 2014, con cui si è inserita la possibilità di applicare le deroghe previste dall’articolo 6, comma 3 del provvedimento anche alla mobilità in deroga, non solo alla CIG in deroga;
- la Nota del Ministero del Lavoro n. 5425 del 24 novembre 2014, recante “*Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 ...*”, mirante a puntualizzare gli elementi interpretativi oggetto di dibattito con il Coordinamento delle Regioni, in cui si precisa che “... *non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell’indennità ASpI o Mini ASpI, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti*”, rendendo di fatto non accoglibili le domande rientranti nelle casistiche di cui alle lettere A) e C) della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013 sopra richiamate, che sono però le uniche a trovare applicazione, perché la fattispecie di cui alla lettera B) non è più attiva dopo l’entrata a regime dell’ASpI e della Mini ASpI, che hanno dato copertura a tutti i soggetti prima privi di sostegno al reddito all’atto del licenziamento, cioè apprendisti e soci di cooperativa;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si è preso atto dell’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 e si è autorizzata la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga rientranti nei nuovi criteri gestionali secondo le linee di indirizzo delineate in tale documento;

- l’Addendum all’Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014 sottoscritto il 13 febbraio 2015, in cui si sono definite le linee gestionali della mobilità in deroga in Piemonte nel periodo compreso tra il 4 agosto 2014 e il 31 dicembre 2015, stabilendo in particolare di recuperare le domande di mobilità in deroga con decorrenza tra il 4 e il 31 agosto, ricadenti in origine nell’ambito dell’accordo di proroga sottoscritto il 30 giugno 2014, mantenendo fino a tutto agosto i criteri di gestione regionali previgenti con l’applicazione di una deroga ai criteri introdotti dal D.I. n. 83473/2014, come previsto dall’articolo 6, comma 3 di detto Decreto, rivisto dall’Errata Corrige ministeriale sopra citata, e di confermare, per quanto sopra specificato, la non accoglibilità delle domande con decorrenza a partire dal 1° settembre 2014;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 29-1126 del 2 marzo 2015 con cui si prende atto dell’Addendum all’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sopra citato e si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire secondo tali orientamenti le domande di mobilità in deroga con decorrenza successiva al 3 agosto 2014;
- la nota del Direttore Generale dell’area Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro dell’11 marzo 2015, prot. n. 40/0006163, con cui si autorizza l’INPS ad erogare i trattamenti di CIG e mobilità in deroga a favore di lavoratori della Regione Piemonte relativi ad accordi sottoscritti a partire dal 4 agosto 2014, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni e la Legge 19 luglio 1993, n. 236;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”

CONSIDERATO

- che l’art. 2, comma 67 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, ai lavoratori destinatari della mobilità in deroga si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 comma 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, che prevedono come requisito di accesso all’indennità di mobilità il possesso di almeno 12 mesi di anzianità nell’azienda di provenienza di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, e che l’art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 stabilisce al comma 6 che per la ricerca dei suddetti requisiti vanno comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità;
- che l’Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 prima citato prevede che i trattamenti di mobilità in deroga possano essere erogati in Piemonte alle tre tipologie di soggetti sopra richiamate, e che l’Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014 ha confermato le modalità gestionali previste dalla Circolare congiunta del 1° febbraio 2013, specificando però che la durata massima della fruizione per il 2014 va contenuta nei limiti previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014, prima citato, cioè per un periodo non superiore a 7 mesi, come specificato nel Comunicato regionale del 15 settembre 2014, pubblicato sulla pagina della mobilità del sito Internet regionale;
- che la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, prevede che le domande di

indennità di mobilità in deroga presentate da soggetti domiciliati in altre regioni, ma che lavoravano in aziende ubicate sul territorio piemontese possano essere autorizzate, se in regola con i requisiti richiesti dalla normativa della Regione Piemonte, qualora i criteri in uso nella regione di residenza non consentano la concessione del trattamento, specificando la procedura da seguire in questi casi;

– che la domanda oggetto del presente provvedimento rientra in tale fattispecie, essendo stata presentata da una lavoratrice domiciliata nella provincia di Milano e facente capo alla Agenzia territoriale di Rho licenziata da un'azienda piemontese in cessazione, come richiesto dalla normativa regionale, e non accoglibile dalla Regione Lombardia, che concede la mobilità in deroga solo alle persone licenziate da imprese operanti sul proprio territorio;

– che, d'altra parte, la Circolare Ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014 sopra citata specifica al punto 4.2.4 che *“le Regioni ... adottano i provvedimenti di concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori ex dipendenti delle imprese ubicate nel proprio territorio ...”*, precisando che, secondo i criteri introdotti dal D.I. n. 83473/2014 non si considera il domicilio del richiedente, ma l'ubicazione dell'unità locale in cui questi operava all'atto del licenziamento;

– che la copertura finanziaria della domanda riportata nell'Elenco n. 14-A-2014, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con decorrenza dell'indennità rientrante fra il 4 e il 31 agosto 2014, sarà assicurata dalle risorse specificamente destinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014 alla riserva del 5% dei fondi assegnati alla Regione Piemonte destinata alla copertura delle deroghe ai criteri standard previste, pari a 1.873.884 Euro;

– che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace e specifico monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte nell'ambito della quota del 5%, vincolata al pagamento delle domande di mobilità in deroga in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale con decorrenza tra il 4 e il 31 agosto 2014, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

– che il rifiuto di partecipare senza un giustificato motivo ad un'iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi per l'impiego, o la mancata accettazione di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello contributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto comporta per i fruitori della mobilità in deroga la decadenza dall'indennità, come previsto dall'articolo 4, comma 41 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del disoccupato stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei Centri per l'Impiego Provinciali verificare tale circostanza, e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art.4, comma 44 della Legge 92/2012.

– che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alla domanda di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 29-1126 del 2 marzo 2015 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare l’Agenzia INPS di Rho al pagamento della domanda di mobilità in deroga inserita nell’Elenco n. 14-A-2014, di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Determinazione, per la quale l’istruttoria svolta è stata completata positivamente, e a cui si applica la deroga prevista dall’articolo 6, comma 3 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, come in premessa specificato;
 - di disporre che tale domanda venga liquidata dall’INPS utilizzando la quota del 5% delle risorse stanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014, pari ad Euro 1.873.884, riservata alla deroga di cui all’articolo 6, comma 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 sopra citata;
 - di prevedere l’adozione degli opportuni provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell’autorizzazione concessa alla domanda di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all’esito delle eventuali verifiche interne o dell’INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 29-1126 del 2 marzo 2015 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;
 - di rinviare all’INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la definizione delle modalità di liquidazione delle spettanze con le modalità concordate con il Ministero del Lavoro, sia lo specifico monitoraggio del fondo assegnato al Piemonte nell’ambito della quota del 5%, vincolata al pagamento delle domande sopra citate, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
 - di demandare al Settore Lavoro la gestione dei flussi informativi con l’INPS descritti in premessa e il raccordo con l’INPS a fini di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi.
- La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gianfranco BORDONE